

Sentenza 18 luglio 2008, n. 288

Materia: industria

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale.

Limiti violati: dedotti dal remittente gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Ricorrente: Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata

Oggetto: Articolo 19, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 agosto 2007, n. 13 (Assestamento del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009).

Esito: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, commi 1 e 2, della legge regionale Basilicata 13/2007.

Estensore nota: Maria Cristina Mangieri

Il Tar della Basilicata ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dell'articolo 19, commi 1 e 2, della legge regionale Basilicata 9 agosto 2007, n. 13 in oggetto; il giudice del Tar è stato adito con tre distinti ricorsi, (che, in quanto analoghi, vengono riuniti e decisi dalla Corte in un'unica sentenza), avverso i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'articolo 19 sopradetto, è stato disposto lo scioglimento degli organi, (dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Presidente), rispettivamente, del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera, di Potenza, nonché avverso le deliberazioni regionali con le quali sono stati individuati i commissari dei rispettivi consorzi e gli atti di nomina degli stessi.

Tale scioglimento, con l'eccezione del Collegio dei revisori, è dettato, secondo la legge regionale, *“ai fini dell'organizzazione di un sistema di governance delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente le aree industriali”*.

Secondo il remittente detta norma, in violazione dei parametri costituzionali di cui agli articoli 3 e 97 Cost., determinerebbe arbitrariamente ed irragionevolmente lo scioglimento degli organi consortili, in difetto di una obiettiva e ragionevole giustificazione, poiché non sarebbe ravvisabile un nesso di strumentalità necessaria tra siffatta previsione e le finalità genericamente evocate.

Di diverso avviso la Corte Costituzionale, che ribadisce i contenuti di una precedente sentenza per analogo caso della Regione Puglia, (sentenza 429/2002).

Secondo la Corte la norma censurata presenta *“i caratteri di una legge provvedimento, in quanto incide su un numero determinato e limitato di destinatari ed ha contenuto particolare e concreto. Essa pertanto soggiace ad*

uno scrutinio stretto di legittimità costituzionale, essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della irragionevolezza della scelta del legislatore regionale”.

Proprio con riferimento a tali profili la Corte ha affermato che la norma la quale dispone lo scioglimento degli organi consortili e la nomina dei relativi commissari, chiamati a realizzare una serie di attività, in attesa di realizzare un nuovo disegno organizzativo delle aree industriali, non è lesiva dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, anzi, al contrario, crea i presupposti per una sollecita attuazione della disciplina e risulta del tutto priva di carattere sanzionatorio.

Su questa base la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 agosto 2007, n. 13 (Assestamento di bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009), sollevata in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tar della Basilicata.